

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2459

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
E, *AD INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(BERLUSCONI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(SCAJOLA)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CASTELLI)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999

*Presentato il 5 marzo 2002*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, firmato a Roma il 21 maggio 1999, i Governi della Repubblica italiana e di Macedonia si impegnano a fornirsi, sia su richiesta che spontanea-

mente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della rispettiva legislazione doganale e realizzare, nel contempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale norma-

tiva, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

L'Accordo si compone di ventiquattro articoli, un preambolo ed un allegato.

L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti le Autorità competenti per applicarlo.

Gli articoli 3, 4, 5, 8 e 10 dettano la disciplina della comunicazione, su richiesta o spontanea, delle informazioni, elencando casi e finalità.

L'articolo 6 prevede l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale a fornirsi reciproca assistenza tecnica attraverso lo scambio di funzionari doganali ed azioni di formazione professionali.

L'articolo 9 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale a esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 11 descrive le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nella formulazione delle richieste di assistenza.

L'articolo 12 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte Contraente.

L'articolo 13 prevede la possibilità che i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente consultino *dossier* o assistano ad indagini dell'Amministrazione dell'altra Parte Contraente.

L'articolo 14 prevede l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale di for-

nire reciprocamente, di propria iniziativa o su richiesta, documenti, relazioni o informazioni su *computer*.

L'articolo 15 prevede la possibilità e la modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti in giudizi instaurati davanti alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente.

L'articolo 16 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

L'articolo 17 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti Contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

L'articolo 19 fissa i criteri di ripartizioni delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 20 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una Commissione Mista per l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 21 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo.

Gli articoli 22 e 23 disciplinano l'entrata in vigore e la denuncia dell'Accordo.

L'articolo 24, infine, prevede il riesame del testo dell'Accordo.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Macedonia in materia di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli.

Articolo 13, paragrafo 2 e articolo 15: prevedono rispettivamente il rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari della Parte Contraente, convocati a deporre in qualità di testimoni ed esperti.

Nell'ipotesi dell'invio annuo a Skopje di due funzionari per un periodo di tre giorni nella indicata città, la relativa spesa è così quantificabile:

## Spese di missione:

pernottamento (129 euro al giorno x 2 persone x 3 giorni) ..... euro 774

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 117 = 133 euro cui si aggiungono 40 euro pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di 133 euro viene ridotto di 44 euro, corrispondente ad un terzo della diaria (129 euro + 39 euro) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996) = (168 euro x 2 persone x 3 giorni) ..... euro 1.008

## Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma – Skopje (826 euro x 2 persone = 1.652 euro + 83 euro quale maggiorazione del 5 per cento) ..... euro 1.735

Totale onere (articolo 13, paragrafo 2 e articolo 15) ... euro 3.517

## Articolo 13, paragrafo 1:

Viene previsto l'invio di funzionari in Macedonia per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali. A tal fine, nella ipotesi dell'invio di due funzionari a Skopje, con una permanenza di sei giorni in detta città e sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

## Spese di missione:

pernottamento (129 euro al giorno x 2 persone x 6 giorni) ..... euro 1.548

diaria giornaliera (168 euro x 2 persone x 6 giorni) . euro 2.016

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma – Skopje (826 euro x 2 persone = 1.652 euro + 83 euro quale maggiorazione del 5 per cento) ..... euro 1.735

Totale onere (articolo 13, paragrafo 1) ..... euro 5.299

*Articolo 20:*

Al fine di esaminare i programmi operativi, è prevista l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà annualmente a Skopje.

Nell'ipotesi dell'invio di tre funzionari a Skopje, con una permanenza di quattro giorni in detta città e sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (129 euro al giorno x 3 persone x 4 giorni) ..... euro 1.548

diaria giornaliera (168 euro x 3 persone x 4 giorni) . euro 2.016

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Skopje (826 euro x 3 persone = 2.478 euro + 124 euro quale maggiorazione del 5 per cento) . euro 2.602

Totale onere (articolo 20) ..... euro 6.166

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze-Ufficio delle dogane, a decorrere dal 2002, ammonta a 14.982 euro, in cifra tonda 14.980 euro.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Si precisa, inoltre, che l'eventuale richiesta per attività di formazione, e di scambio di funzionari ed esperti per le attività di assistenza tecnica in materia doganale (articolo 6) potrà essere accolta soltanto in relazione alla disponibilità dei posti nei corsi formativi previsti presso il Dipartimento delle dogane e previo rimborso degli oneri da parte del Paese richiedente.

### ANALISI TECNICO-NORMATIVA

L'Accordo di cui si tratta, analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che alcune sue disposizioni — quali ad esempio l'articolo 13 che consente a funzionari doganali di una Parte Contraente di assistere ad indagini nel territorio dell'altra Parte Contraente o l'articolo 15 che prevede che funzionari di una Parte Contraente depongano in procedimenti instaurati dall'altra Parte Contraente — rendono ciò necessario.

In ogni caso si ritiene che la legge di ratifica non debba prevedere norme di adeguamento della legislazione nazionale vigente.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

L'importanza di disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, ha indotto l'Amministrazione degli affari esteri ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo bilaterale, intergovernativo, di mutua assistenza amministrativa in materia doganale con la Controparte macedone.

I negoziati di tale Atto sono stati condotti dalla Amministrazione degli affari esteri con la Controparte sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze — elaborato conformemente al testo *standard* redatto dall'Organizzazione mondiale delle dogane (O.M.D.) — e, comunque, improntato al rispetto dei principi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.

Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà, da una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, salvaguardando così la società da tale minaccia, dall'altra, di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.

Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e mantenere con la Controparte macedone dei proficui rapporti diretti ed immediati, che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 14.980 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO MACEDONE

Il Governo Italiano e il Governo Macedone, di seguito denominati Parti Contraenti,

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali e agricoli;

Convinti che la lotta contro tali infrazioni potrebbe esser resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Considerando che è importante assicurare la esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle relative al rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione e successive modifiche ed integrazioni e senza pregiudizio delle modifiche che potrebbero essere apportate dal Gruppo di Lavoro congiunto per l'applicazione;

Tenuto conto degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

Hanno convenuto quanto segue:

### CAPITOLO I Definizioni

#### *Articolo 1*

Ai fini del presente Accordo si intende per :-

- a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:
- all'importazione, all'esportazione, al transito e al deposito delle merci e dei capitali, ivi compresi i mezzi di pagamento;
  - alla riscossione, alla garanzia e alla restituzione di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione;
  - alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
  - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;



- b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per il Governo Italiano, e l'Amministrazione doganale macedone per il Governo Macedone, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla lettera a) del presente Accordo;
- c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
- d) "dazi e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per il Governo Italiano, i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
- e) "persona", ogni persona fisica o giuridica;
- f) "dati personali", ogni informazione riferita a un individuo identificato o identificabile;
- g) "stupefacenti e sostanze psicotrope" tutti i prodotti elencati nella Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione.

## CAPITOLO II

### Campo d'applicazione dell'Accordo

#### *Articolo 2*

1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.
2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od-escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.

## CAPITOLO III

Campo d'applicazione dell'assistenza*Articolo 3*

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano mutuamente, su domanda o di propria iniziativa, le notizie e le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.
2. Allorquando un'Amministrazione doganale proceda a una indagine per conto dell'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per conto proprio o dietro richiesta di un'altra autorità di quella Parte Contraente.

*Articolo 4*

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente alle indagini relative a un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:
  - a) modifiche sostanziali della propria legislazione doganale;
  - b) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
  - c) nuove tendenze in materia di infrazioni doganali, e strumenti o metodi impiegati per commetterle.

*Articolo 5*

Le Amministrazioni doganali, nel rispetto delle loro disposizioni nazionali, legali e amministrative, si prestano mutua assistenza in relazione a procedimenti quali il sequestro, il congelamento o la confisca di beni, proventi e mezzi coinvolti in infrazioni.

*Articolo 6*

Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente assistenza tecnica in materia doganale attraverso:

- a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
- b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacità professionali specializzate dei propri funzionari;
- c) scambio di esperti in materia doganale.

## CAPITOLO IV

### Casi di assistenza

#### *Articolo 7*

Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:

- a) la regolarità dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente, e il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate;
- b) la regolarità dell'importazione nel territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, e il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate.

#### *Articolo 8*

Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano - su domanda e, all'occorrenza, previa indagine - ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle per agevolare:

- a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;
- b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni e i controlli.

#### *Articolo 9*

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie e informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:

- a) le persone di cui l'Amministrazione doganale richiedente sappia o presuma che abbiano commesso un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel o escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
- b) le merci trasportate o depositate che sono sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
- c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.
- d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sui territori doganali dell'una o dell'altra Parte Contraente.

*Articolo 10*

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano vicendevolmente, su richiesta o di loro propria iniziativa, notizie e informazioni circa le transazioni ultimate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. Nei casi gravi che possano nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, notizie e informazioni di propria iniziativa.

**CAPITOLO V****Comunicazione ed esecuzione delle richieste d'assistenza***Articolo 11*

1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. In conformità al presente Accordo, le richieste d'assistenza sono presentate per iscritto nella lingua convenuta dalle Amministrazioni doganali e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tale caso esse debbono essere confermate per iscritto e senza indugio.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
  - a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta;
  - b) l'oggetto e i motivi della richiesta;
  - c) un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto e della natura del procedimento;
  - d) i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura, formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte Contraente, purché in conformità e nel rispetto delle disposizioni legislative e amministrative della Parte Contraente adita.
5. Le informazioni e le notizie di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell'Articolo 20 del presente Accordo, un elenco di questi funzionari viene comunicato dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente.

*Articolo 12*

1. Qualora un'Amministrazione doganale lo richieda, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale vigente sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, provvedendo poi a trasmettere gli esiti di tali indagini all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Queste indagini vengono condotte conformemente alla normativa in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per proprio conto.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede prontamente a trasmetterla all'Amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione.

*Articolo 13*

1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
  - a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione,
  - b) procurarsi copie di questi documenti dossier, e altri dati pertinenti concernenti quella infrazione doganale,
  - c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, e utili all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 di questo Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.
3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

**CAPITOLO VI****Dossier e documenti****Articolo 14**

1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o dietro richiesta, fornisce all'altra rapporti, mezzi di prova documentali o copie autenticate di documenti, con tutte le informazioni disponibili su attività, portate a termine o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale.
2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni dovrebbe essere fornito contemporaneamente.
3. I dossier ed i documenti sono richiesti in originale solo nei casi in cui le copie autenticate si rivelassero insufficienti.
4. I dossier ed i documenti in originale ricevuti in applicazione del presente Accordo devono essere restituiti al più presto.

**CAPITOLO VII****Esperti e testimoni****Articolo 15**

1. Su richiesta di una Parte Contraente, in relazione a un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita può autorizzare propri funzionari, quando possibile, a deporre davanti alle competenti autorità della Parte Contraente richiedente quali esperti o testimoni su fatti da essi accertati nell'espletamento delle loro mansioni e ad esibire elementi di prova. La richiesta di comparizione deve chiaramente indicare in quale caso e in quale veste il funzionario deve deporre.
2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta determina in dettaglio, se necessario, nell'autorizzazione emessa, i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.

## CAPITOLO VIII

Utilizzo delle informazioni e dei documenti e protezione*Articolo 16*

1. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali e amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati a organi diversi da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
3. In ragione degli obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, tuttavia, le disposizioni del paragrafo precedente non ostano a che le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti possano, quando vi sia la necessità, essere trasmessi alla Commissione Europea e agli altri Stati membri dell'Unione stessa.
4. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone godono, in applicazione del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti e alle informazioni della stessa natura.

*Articolo 17*

Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformità al presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

## CAPITOLO IX

Eccezioni*Articolo 18*

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando questa è di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi nazionali vitali di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative e amministrative applicate da questa Parte Contraente.
2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sia in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe essere inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, la prima segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.

3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

## CAPITOLO X

### Costi

#### Articolo 19

1. Le Amministrazioni doganali rinunciano a ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originarie dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese rimborsate e le indennità versate agli esperti e ai testimoni, nonché per i costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano di concerto le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalità di presa in carico di queste spese.

## CAPITOLO XI

### Applicazione dell'Accordo

#### Articolo 20

1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinché i funzionari dei loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.
2. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione di quest'Accordo.
3. Viene istituita una Commissione mista italo-macedone composta dai Direttori Generali delle Dogane delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.



**CAPITOLO XII**  
**Ambito territoriale**

*Articolo 21*

Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle disposizioni legislative e amministrative applicabili a queste ultime.

**CAPITOLO XIII**  
**Entrata in vigore e denuncia**

*Articolo 22*

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

*Articolo 23*

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per via diplomatica.  
La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.


*Articolo 24*

Su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminarlo, a meno che esse si notificino reciprocamente per iscritto che quest'esame è inutile.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A Rivar..... il 21-5-89....., in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, macedone e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Governo Italiano



Per il Governo Macedone



## ALLEGATO

**Disposizioni riguardanti il trasferimento di dati personali che devono essere applicate dalle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti**

1. Le Amministrazioni doganali possono impiegare i dati personali ricevuti solo ai fini e alle condizioni fissate dall'Amministrazione doganale che li ha forniti. Tali dati possono essere inviati ad altre autorità solo previo consenso di quest'ultima.
2. Dietro richiesta, l'Amministrazione doganale che ha ricevuto i dati informa l'Amministrazione doganale che li ha forniti dell'uso fattone nonché dei risultati di tale uso.
3. L'Amministrazione doganale che fornisce i dati si accerta della validità dei dati da trasferire. In caso di dati non corretti o riservati, l'Amministrazione doganale richiedente è informata immediatamente al riguardo. Quest'ultima, qualora richiesto, provvede a correggere o distruggere i dati.
4. Le Amministrazioni doganali conservano un registro della fornitura e ricezione dei dati personali.
5. Le Amministrazioni doganali proteggono i dati ricevuti da accesso non autorizzato, da modifiche apportate senza il consenso dell'Amministrazione doganale che li ha forniti, nonché da ulteriore trasferimento non autorizzato.
6. L'Amministrazione doganale che fornisce i dati fissa la scadenza per la loro cancellazione. I dati personali sono cancellati alla scadenza stabilita o quando viene meno la necessità di utilizzarli.
7. Il presente Accordo viene, in ogni caso, applicato in modo tale che l'elaborazione di dati personali sia effettuata nel rispetto dei diritti e delle fondamentali libertà delle persone, ivi incluse la loro identità e riservatezza, così come garantito dalla normativa nazionale delle Parti Contraenti.

**AGREEMENT ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PREVENTION, INVESTIGATION AND REPRESSION OF CUSTOMS OFFENCES BETWEEN THE ITALIAN GOVERNMENT AND THE MACEDONIAN GOVERNMENT**

The Italian Government and the Macedonian Government, hereafter referred to as the Contracting Parties,

Considering that offences against customs law are prejudicial to their economic, commercial, fiscal, social, cultural, industrial and agricultural interests;

Convinced that action against customs offences can be rendered more effective by close co-operation between their Customs Administrations;

Considering the importance of accurate assessment of customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibition, restriction and control, the latter including those on the enforcement of the legal provisions and regulations on counterfeit goods and registered trade-marks;

Considering the need to facilitate legitimate trade;

Considering that narcotic drugs and psychotropic substances trafficking represents a danger for public health and society;

Having regard to the United Nations Convention on the fight against the illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988, including those listed in the annexes to the aforesaid Convention, as amended, and without prejudice to possible amendments which might be adopted within the competence of the Joint Follow Up Group;

Having regard to the relevant instruments of the Customs Co-operation Council, in particular the Recommendation on mutual administrative assistance of 5 December 1953;

Have agreed as follows:

**CHAPTER I**  
**Definitions**

**Article 1**

For the purposes of this Agreement:

- a) "customs laws" shall mean such laws and regulations enforceable by the two Customs Administrations with respect to:
- the importation, exportation, transit and storage of goods and capitals, including means of payment;
  - the collection, guarantee and rebate of duties and taxes concerning the importation and exportation;
  - prohibition measures, restrictions and controls, including exchange control laws; the fight against illegal narcotic drugs and psychotropic substances trafficking;

- b) "Customs Administrations", shall mean the Italian Customs Administration including the Guardia di Finanza for the Italian Government and the Macedonian Customs Administration for the Macedonian Government, competent for the enforcement of the provisions referred to in paragraph a) of this Agreement;
- c) "customs offences" shall mean any violation or attempted violation of customs laws;
- d) "importation and exportation duties and taxes" shall mean importation and exportation duties and all other duties, taxes or levies collected upon importation or exportation, including, for the Italian Government, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union;
- e) "person" shall mean any physical human being or legal entity;
- f) "personal data" shall mean any information referred to an identified or identifiable physical human being;
- g) "narcotic drugs and psychotropic substances" shall mean all products listed in the Vienna Convention of 20 December 1988, including those referred to in the annexes to the aforesaid Convention.

## CHAPTER II

### Scope of the Agreement

#### Article 2

1. The Contracting Parties shall through their Customs Administrations afford each other administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the proper application of customs laws and for the prevention, investigation and repression of customs offences.
2. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be performed in accordance with its national legal and administrative provisions and within the limits of its Customs Administration's competence and available resources.
3. This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance between the Contracting Parties; the provisions of this Agreement shall not give rise to a right on the part of any private person to obtain, suppress or exclude any evidence or to impede the execution of a request.

## CHAPTER III

### Scope of assistance

#### Article 3

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information and documents which help to ensure proper application of customs laws and the prevention, investigation and combating of customs offences.

2. Either Customs Administration shall, in making enquiries on behalf of the other Customs Administration, act as if they were being made on its own account or at the request of another authority in that Contracting Party.

#### Article 4

1. On request, the requested Customs Administration shall provide all information about the customs laws and procedures applicable in that Contracting Party and relevant to enquiries relating to a customs offence.
2. Either Customs Administration shall communicate, either on request or on its own initiative, any available information relating to:
  - a) substantial changes of their customs laws;
  - b) new customs laws enforcement techniques which have proved their effectiveness;
  - c) new trends, means or methods of committing customs offences.

#### Article 5

The Customs Administrations in accordance with their national legal and administrative provisions shall assist each other with respect to the proceedings including seizure or freezing or forfeiture of property, proceeds and instrumentalities involved in offences.

#### Article 6

The Customs Administrations shall provide each other technical assistance in customs matters through:

- a) exchange of officers for the purpose of advancing the understanding of each other's customs techniques;
- b) training and assistance in developing specialized skills of their officers;
- c) exchange of experts in customs matters.

### CHAPTER IV

#### Instances of assistance

#### Article 7

The Customs Administrations shall, on their own initiative or upon request, supply to each other the following information:

- a) whether goods imported into the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully exported from the territory of the State of the other Customs Administration, and the customs procedure, if any, under which the goods had been placed;

- b) whether goods exported from the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully imported into the territory of the State of the other Customs Administration and the customs procedure, if any, under which the goods have been placed.

#### Article 8

In the context of the legal and regulatory provisions, the Customs Administrations of the Contracting Parties will exchange any information - upon request and after prior investigation if needed - enabling them to ensure the correct collection of customs duties and taxes, especially the information that facilitates:

- a) the determination of dutiable value, the tariff classification and the origin of the goods;
- b) the enforcement of the provisions concerning prohibitions, restrictions and controls.

#### Article 9

On request, the requested Customs Administration shall provide information on, and maintain special surveillance over:

- a) persons known to the requesting Customs Administration to have committed a customs offence or suspected of doing so, particularly those moving into and out of the customs territory of the requested Contracting Party;
- b) goods either in transport or in storage notified by the requesting Customs Administration as giving rise to suspected illicit traffic towards the customs territory of the requesting Contracting Party;
- c) means of transport suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party;
- d) premises suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party.

#### Article 10

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information on transactions, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence.
2. In serious cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of one Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply information on its own initiative.

### CHAPTER V

#### Communication and execution of requests

#### Article 11

1. Assistance under this Agreement shall be exchanged directly between the Customs Administrations.

2. Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing in a language agreed upon by the Customs Administrations and shall be accompanied by any documents deemed useful. When the circumstances so require, requests may also be made verbally. In this case they must be promptly confirmed in writing.
3. Requests made pursuant to paragraph 2 of this Article shall include the following details:
  - a) the Customs Administration making the request;
  - b) the subject of and reason for the request;
  - c) a brief description of the matter, the legal elements and the nature of the proceeding;
  - d) the names and addresses of the parties concerned with the proceeding, if known.
4. A request by either Customs Administration that a certain procedure be followed shall be complied with, in accordance with and in observance of the national legal and administrative provisions of the requested Contracting Party.
5. The information referred to in this Agreement shall be communicated to officials who are specially designated for this purpose by each Customs Administration. A list of officials so designated shall be communicated by the Customs Administration of a Contracting Party to that of the other Contracting Party in accordance with paragraph 2 of Article 20 of this Agreement.

#### Article 12

1. If one Customs Administration so requests, the other Customs Administration shall initiate inquiries concerning operations which are, or appear to be, contrary to the customs laws in force in the territory of the State of the requesting Customs Administration, and it shall communicate the results of such inquiries to the requesting Customs Administration.
2. These inquiries shall be conducted under the laws in force in the territory of the State of the requested Customs Administration. The requested Customs Administration shall proceed as if it were acting on its own account.
3. In case the requested Customs Administration is not the appropriate agency to comply with the request it shall promptly transmit it to the appropriate agency and seek the co-operation of that agency.

#### Article 13

1. On written request, officials specially designated by the requesting Customs Administration may, with the authorization of the requested Customs Administration and subject to conditions the latter may impose, for the purpose of investigating a customs offence:
  - a) consult in the offices of the requested Customs Administration the documents, registers and other relevant data to extract any information in respect of that customs offence;
  - b) take copies of the documents, registers and other data relevant in respect of that customs offence;
  - c) be present during an inquiry conducted by the requested Customs Administration in the customs territory of the requested Contracting Party and relevant to the requesting Customs Administration.

2. When officials of the requesting Customs Administration are present in the territory of the other Contracting Party in the circumstances provided for in paragraph 1 of this Article, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity.
3. They shall, while there, enjoy the same protection as that accorded to customs officials of the other Contracting Party, in accordance with the laws in force there, and be responsible for any offence they might commit.

#### CHAPTER VI

##### Files and documents

#### Article 14

1. Each Customs Administration shall, on its own initiative or upon request, supply to the other reports, records of evidence or certified copies of documents giving all available information on activities, completed or planned, which constitute or appear to constitute an offence in the territory of the State of the other Customs Administration.
2. The documents provided for in this Agreement may be replaced by computerized information produced in any form for the same purpose. All relevant materials for the interpretation or utilization of the information and documents should be supplied at the same time.
3. Original files and documents shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient.
4. Original files and documents received under this Agreement shall be returned at the earliest opportunity.

#### CHAPTER VII

##### Experts and witnesses

#### Article 15

1. Upon request of a Contracting Party in connection with a customs offence, the requested Customs Administration may authorize its officials, whenever possible, to testify before the competent authorities of the requesting Contracting Party as experts or witnesses regarding facts established by them in the course of their duties and to produce evidence. The request for the appearance must clearly indicate in what case and in what capacity the official is to appear.
2. The Customs Administration accepting the request states precisely, if required, in the authorization issued, the limits within which its officials may testify



**CHAPTER VIII****Use of information and documents and protection****Article 16**

1. The information, communications and documents received in the context of administrative assistance may be used in civil, criminal and administrative proceedings, in the terms set by the respective relevant legislation in force, only for the purposes of this Agreement.
2. Such information, communications and documents may be disclosed to governmental bodies other than those provided for in this Agreement only if the Customs Administration that has supplied them grants express permission, and on condition that the national laws of the receiving Customs Administration do not prohibit such disclosure.
3. However, due to the obligations deriving to Italy as a member State of the European Union, the provisions referred to in the preceding paragraph do not forbid that the information, communications and documents received may, when required, be conveyed to the European Commission and to the other member States of the aforesaid Union.
4. The information, communications and documents available to the Customs Administration of the requesting Contracting Party enjoy, under this Agreement, the same protection as that granted by the national laws of the aforesaid Contracting Party to documents and information of the same nature.

**Article 17**

Where personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a standard of data protection at least equivalent to that resulting from the implementation of the principles in the Annex to this Agreement, which is an integral part of this Agreement.

**CHAPTER IX****Exemptions****Article 18**

1. In cases where assistance under this Agreement would infringe upon the sovereignty, security, public policy or other substantive national interest of a Contracting Party, or would involve a violation of industrial, commercial or professional secrecy or would be inconsistent with its national legal and administrative provisions, assistance may be refused.
2. If the requesting Customs Administration would be unable to comply if a similar request were made by the requested Customs Administration, it shall draw attention to that fact in its request. Compliance with such a request shall be at the discretion of the requested Customs Administration.
3. Assistance may be postponed by the requested Customs Administration on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case the requested Customs Administration shall consult the requesting Customs Administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested Customs Administration may require.

4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given.

## CHAPTER X

### Costs

#### Article 19

1. The Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, except for expenses and allowances paid to experts and to witnesses as well as costs of translators and interpreters other than Government employees, which shall be borne by the requesting Customs Administration.
2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Contracting Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.

## CHAPTER XI

### Implementation of the Agreement

#### Article 20

1. The Customs Administrations shall take measures so that their officials responsible for the investigation or combating of customs offences maintain personal and direct relations with each other.
2. The Customs Administrations shall decide on detailed arrangements to facilitate the implementation of this Agreement.
3. A Joint Italian-Macedonian Commission shall be established, to be made up of the Directors General of the Customs Administrations of the two Contracting Parties or their representatives assisted by experts, that will meet whenever necessary, upon request from either Customs Administration, in order to supervise the progress of this Agreement as well as to find solutions to problems which might arise.
4. Conflicts for which no amicable solutions are found shall be settled through diplomatic channels.

## CHAPTER XII

### Application

#### Article 21

- This Agreement shall be applicable to the customs territories of both Contracting Parties as defined in their national legal and administrative provisions.

**CHAPTER XIII**  
**Entry into force and termination**

**Article 22**

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month from the date of receipt of the second of the two notifications by which the Contracting Parties have officially notified each other that the respective internal requirements of ratification have been met.

**Article 23**

This Agreement is intended to be of unlimited duration, but either Contracting Party may terminate it at any time through diplomatic channels.  
The termination shall take effect three months after its notification to the other Contracting Party.


**Article 24**

The Contracting Parties shall meet in order to review this Agreement on request or at the end of five years from the date of its entry into force, unless they notify one another in writing that no such review is necessary.


In witness whereof the undersigned Representatives have signed this Agreement.

DONE AT ROME.....on 21.05.99.....in two originals, each in the Italian, Macedonian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Italian Government



For the Macedonian Government



## ANNEX

**Provisions regarding the transfer of personal data to be followed by the Customs Administrations of the Contracting Parties**

1. The Customs Administrations may use the received personal data only for the purposes and subject to the conditions stated by the Customs Administration providing the data. Such data can be forwarded to other authorities only subject to the preliminary consent of the providing Customs Administration.
2. Upon request, the receiving Customs Administration shall inform the Customs Administration supplying the data of the use made of such data and of the result of that use.
3. The Customs Administration providing the data shall ascertain the validity of the data to be transferred. In case of incorrect or restricted data, the requesting Customs Administration shall be informed immediately of this. The requesting Customs Administration shall correct the data or destroy it if so requested.
4. The Customs Administrations shall keep a register on the supply and receipt of the personal data.
5. The Customs Administrations shall protect the received data against unauthorized access, modification without consent of the Customs Administration providing the data, as well as against unauthorized further transferring.
6. The Customs Administration providing the data shall set the deadline of the deletion of the data. The personal data shall be deleted at the set deadline or when the need for its use ceases to exist.
7. The application of this Agreement shall take place, in any case, in such a way that the processing of personal data is carried out respecting the rights and fundamental freedoms of persons, including their privacy and identity, as safeguarded in the national legislation of the Contracting Parties.

